



***CORSO LAVORATORI  
SULLA PREVENZIONE E PROTEZIONE  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO***



*FAD-formazione a distanza*

**SEDE OPERATIVA**

Indirizzo: Pallavicini Center, via Bure Vecchia Nord 115, Pistoia (PT)

**SEDE LEGALE**

Indirizzo: Via Parini, 15 int.1 51037 Montale (PT)

## **ARGOMENTI**

- ***Norme giuridiche e sistema sanzionatorio***
- ***I soggetti della sicurezza, diritti e doveri e responsabilità penale, civile e amministrativa***
- ***Richiami di alcune sentenze giuridiche***
- ***I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)***



# ISTITUTO ITALIANO DI CRIMINOLOGIA

DEGLI STUDI DI VIBO VALENTIA  
SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI



## CSI:FORENSIC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CRIMINOLOGI & DEI PERITI E CONSULENTI IN CRIMINI DELLA SCRITTURA (WRITE CRIME)  
Riconoscimento nazionale personalità giuridica Decreto Prefettizio Massa del 7.2.2014 N° 0003465  
iscritta nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle associazioni professionali  
che rispettano i requisiti fissati dalla Legge 14.1.2013 n°4



CSI:Forensic è membro UNAI  
(Nazione Unite)

- *Perito e Consulente Tecnico in Crimini della Scrittura - Iscritto all'albo dei Periti del Giudice Penale del Tribunale di Pistoia ed all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice Civile del Tribunale di Pistoia*
- **COMMISSARIO DELLA POLIZIA DI STATO**
- *Specialista di elicottero Equipaggio Fisso di Volo -*
- **RSPF PRESSO STRUTTURA POLIZIA DI STATO (Pubblica Amministrazione) A RISCHIO ELEVATO**
- **FORMATORE PER LA SICUREZZA**
- *Qualificato UFFICIALE SICUREZZA VOLO (per la prevenzione ed investigazione di INCIDENTI AERONAUTICI)*
- *Cultore per l'insegnamento della materia "Criminologia" presso l'Istituto Italiano Criminologia degli Studi di Vibo Valentia, Corso di Laurea in Scienze della Mediazione Linguistica - Indirizzo Criminologia e Intelligence*
- *Membro del Consiglio Direttivo, Membro del Comitato Scientifico Didattico, RELATORE e Referente per la Toscana dell'associazione "CSI:Forensic" – Associazione Nazionale dei Criminologi e dei Periti e Consulenti in Crimini della scrittura (Write Crime) – "Member UNITED NATION Academic Impact (UNAI – Nazioni Unite)" - Ass. professionale ai sensi della L. n° 4/2013 Pubb. G.U. n° 22 del 26.1.2013 - Attività professionali di riferimento: Criminologi e Periti e Consulenti forensi in crimini della scrittura (Write Crime) - Riconoscimento nazionale personalità giuridica Decreto Prefettizio Massa del 7.2.2014 N° 0003465) – (sito web: [www.scienzecriminali.it](http://www.scienzecriminali.it))*
- *Membro del Comitato Scientifico Didattico dell'Istituto Italiano di Criminologia degli Studi ad ordinamento universitario - Scuola Superiore per Mediatori Linguistici e Collaboratore col relativo blog – Riconoscimento giuridico M.I.U.R. D.M. 1930/2017 ai fini del rilascio diploma di laurea Scienze della Mediazione Linguistica – Indirizzo Criminologia e Intelligence, valido ad ogni effetto di legge (sito web: [www.criminologia.it](http://www.criminologia.it))*
- *Laurea in Giurisprudenza*
- *Laurea in Scienze Giuridiche*
- *Laurea in Scienze dell'Investigazione*
- *Master Universitario di II livello in "Scienze Criminologiche"*
- *Master Universitario in "Scienze Criminologiche, Investigative e della Sicurezza"*
- *Master Universitario di II livello in "Scienze della Pubblica Amministrazione"*
- *Corso di Perfezionamento e di Alta Formazione post-laurea in "Aspetti psicologici nella raccolta di informazioni testimoniali e nella comunicazione"*
- *Corso di Alta Formazione Internazionale post-laurea "Le sfide della criminalità organizzata transnazionale: quali strumenti per quali strategie?"*
- *Corso di Formazione per "Perito Grafologo - Professione Forense" organizzato da "CSI – Periti e Consulenti Forensi"*
- *Corso di Perfezionamento di "Grafologia Criminologica – Tecnica Criminale della falsificazione firma con mezzo meccanico" organizzato dall'Istituto Italiano di Criminologia*
- *Seminario di Aggiornamento Professionale 2019 in Crimini della Scrittura organizzato da CSI:Forensic - Associazione Nazionale dei Criminologi & dei Periti e Consulenti in Crimini della Scrittura - WRITE CRIME – (Riconoscimento nazionale personalità giuridica Decreto Prefettizio Massa del 7.2.2014 N° 0003465 iscritta nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico delle associazioni professionali) in collaborazione con l'istituto Italiano di Criminologia degli Studi di Vibo Valentia (Scuola superiore per mediatori linguistici che rispettano i requisiti fissati dalla Legge 14.1.2013 n°4)*

telefono 331.3741837

MAIL: [leliocassettari@virgilio.it](mailto:leliocassettari@virgilio.it)

pec: [lelio.cassettari@pec.it](mailto:lelio.cassettari@pec.it)

Rif. siti web:- "CSI:Forensic" – Associazione Nazionale dei Criminologi e dei Periti e Consulenti in Crimini della scrittura (Write Crime) – "Member UNITED NATION Academic Impact (UNAI – Nazioni Unite)" - <[www.scienzecriminali.it](http://www.scienzecriminali.it)> Attività professionali di riferimento: Criminologi e Periti e Consulenti forensi in crimini della scrittura (Write Crime)  
"Istituto Italiano di Criminologia" ad ordinamento universitario – <<http://www.criminologia.it>>

# Norme giuridiche e sicurezza sul lavoro



## Principi basilari

Il **Diritto Penale** è l'insieme di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una sanzione (**pena**), proibisce determinati comportamenti umani, che considera contrari ai fini che esso persegue (**reati**)





I reati si dividono in



1. **Delitti**, puniti con:

**ergastolo**  
**reclusione**  
**multa**

2. **Contravvenzioni**, punite con:

**arresto**  
**ammenda**

Le pene detentive consistono nella privazione e/o limitazione della libertà personale, mentre quelle pecuniarie colpiscono il patrimonio del reo.

Il reato è composto da **condotta** del soggetto attivo, **evento** occorso e **rapporto di causalità** fra loro esistente

**La responsabilità penale** è personale

Sulla base di quanto disposto dall'art. 27 della Costituzione, la pena è personale (principio della personalità della pena) e pertanto potrà essere inflitta solo all'autore del reato.

La pena può essere inflitta solo dall'Autorità Giudiziaria (che la infligge con la garanzia del procedimento penale) e nei soli casi espressamente stabiliti dalla legge (principio della legalità della pena) che stabilisce poi anche i casi per cui la pena può essere revocata.

La pena è inderogabile e proporzionata al reato.

A seconda del comportamento del soggetto agente, si possono distinguere i **reati commissivi** (l'evento si verifica per un comportamento attivo e volontario del soggetto agente che provoca una lesione a un bene tutelato giuridicamente) e i **reati omissivi** (il danno si concretizza a seguito di una condotta omissiva del soggetto agente).

Per quest'ultima ipotesi, va detto che l'Ordinamento, tra le sue regole generali, impone a chi si trova in determinate situazioni, di agire in un determinato modo.

Ai sensi di quanto dispone il secondo comma dell'art. 40 c.p. ***“non impedire un evento, che si aveva l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”***.



## LA PENA



E' la sanzione prevista che lo Stato, a mezzo dell'Autorità Giudiziaria all'autore di un fatto illecito. La pena svolge diverse funzioni: da un lato quella di punire il colpevole per il reato commesso mentre dall'altro lato ha funzione rieducativa che mira alla riabilitazione del reo e al suo reinserimento in società.





Le pene sono distinte in **principali** (vengono inflitte dal Giudice in sentenza di condanna), in **accessorie** (derivano automaticamente dalla condanna anche senza una espressa previsione in tale senso, es. l'interdizione dai pubblici uffici) e in **sostitutive** (delle pene principali detentive che, in presenza di determinate condizioni, vengono inflitte in sostituzione delle pene detentive brevi).



La Legge 274/2000 ha previsto, per i casi di competenza del **Giudice di Pace**, una sostituzione delle pene sanzionatorie: le pene privative della libertà sono quindi state sostituite con delle sanzioni alternative che sono:

**obbligo di permanenza domiciliare** (da eseguirsi, salve specifiche esigenze del condannato, nei giorni di sabato e domenica per un periodo di tempo non inferiore a 6 giorni né superiore a giorni 45);

**prestazioni di lavoro di pubblica utilità** (non retribuito, per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a sei mesi).

## Pene accessorie

Sono le pene che seguono alla condanna penale. Hanno un carattere affittivo e fortemente limitativo dei diritti costituzionalmente garantiti.

Generalmente vengono applicate automaticamente e costituiscono uno degli effetti della condanna. Ci sono però dei casi in cui l'Ordinamento vincola l'applicazione di tali pene alla libera discrezionalità del Giudice. In tal caso, ai fini della loro applicabilità, è necessaria una dichiarazione diretta da parte del Giudice in sentenza che ne determinerà anche la durata.

L'art. 19 del c.p. prevede n. 7 pene accessorie che si comminano ai soli delitti e sono:

- a) interdizione dai pubblici uffici
- b) interdizione da una professione o da un'arte
- c) interdizione legale
- d) interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- e) incapacità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni
- f) decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 34 c.p.): comporta la decadenza dalla potestà dei genitori nonché di ogni altro diritto sui figli che spetta al genitore. Viene prevista automaticamente con la pena dell'ergastolo e con quella della reclusione per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

Per le contravvenzioni sono invece state previste n. 2 pene accessorie:

- a) sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte
- b) sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

La pena accessoria comune sia ai delitti che alle contravvenzioni, è quella relativa alla pubblicazione della sentenza di condanna

## • Pene sostitutive (delle pene detentive di breve durata)

Sono state introdotte dall'art. 53 della Legge 689/81 e sono:  
la semidetenzione, la libertà controllata e la pena pecuniaria.

## Misure alternative alla detenzione

Sono state introdotte dalla Legge 354/1975 di riforma dell'Ordinamento Penitenziario.

### - affidamento in prova al servizio sociale

- semilibertà (art. 48: il detenuto condannato a pena detentiva non superiore a 6 mesi o che abbia scontato almeno la metà della pena, può trascorre parte del giorno fuori dal carcere e partecipare alle attività lavorative e istruttive. E' prevista la revoca della misura se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto si assenta dall'Istituto senza un giustificato motivo per non più di 12 ore;

### - liberazione anticipata

### - detenzione domiciliare





- **L'illecito amministrativo** è una violazione ad un dovere generale a cui l'ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, il **pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa**, e non una sanzione penale



Si pone allora il problema dell'individuazione dei soggetti penalmente responsabili nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente stesso, spesso complessa ed articolata a vari livelli





La **L. 689/81** in primis (Legge di depenalizzazione) ha sancito che numerosi reati divenissero illeciti.

Successivamente molte altre fonti normative hanno effettuato ulteriori depenalizzazioni



**Il principio di responsabilità (nella predetta L. 689) per dolo e per colpa, prevede che per la responsabilità di un evento causato, basta la colpa**

**Naturalmente, nei reati, poiché sussista la colpevolezza, occorre che vi sia l'imputabilità del soggetto attivo**



Nella colpa manca la volontà del soggetto

Colpa generica =            imprudenza  
                                      imperizia  
                                      negligenza

Colpa specifica=            inosservanza di leggi,  
                                      regolamenti, ordini e  
                                      disposizioni

Colpa cosciente =            l'agente prevede l'evento  
                                      non voluto

Colpa incosciente=        l'evento non è voluto e  
                                      non è previsto

Colpa professionale=      ne risponde il  
                                      professionista  
                                      nell'esercizio della  
                                      professione esercitata



In generale:

Costituisce **REATO** qualsiasi fatto che la legge sanziona con una pena irrogata dall'Autorità Giudiziaria mediante processo (pena criminale) mentre **l'illecito amministrativo** consiste nel fatto le cui condanne sono rappresentate da sanzioni di diversa natura



## La novità del decreto 231

Viene introdotto il secondo livello della responsabilità penale





Nel nostro ordinamento giuridico il diritto penale punisce personalmente gli autori di un fatto di reato (delitto o contravvenzione) secondo quanto disciplinato dall'art. 27 c.1 Cost. ("La responsabilità penale è personale"); ciò significa che di un illecito penale risponde solo ed esclusivamente il soggetto agente.

Tuttavia ci si chiede se dal reato commesso da una persona fisica appartenente ad un ente o ad una persona giuridica possa sorgere anche una responsabilità in capo al secondo; la risposta è negativa se ci si riferisce al principio penalistico "societas delinquere non potest".

Nel tempo però si è assistito ad un incremento di illeciti penali commessi da persone fisiche per favorire enti o persone giuridiche, ed è per questo che nel 2000 il parlamento ha inviato una legge di delegazione, la n. 300, al governo affinché emettesse una legge delega avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato commesso da un soggetto appartenente ad essi, il Dlgs. 231/2001.

### **I soggetti destinatari della normativa (art. 1 Dlgs. 231/2001)**

L'efficacia soggettiva del Dlgs. 231/2001 si basa sull'ente, inteso come un'organizzazione collettiva dotata di una certa autonomia organizzativa; lo scopo di lucro e la personalità giuridica sono criteri di individuazione dei soggetti ma non operano in assoluto.

Infatti il Dlgs. 231/2001 si applica agli enti dotati di personalità giuridica, alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (es. le società di capitali, le società di persone, le associazioni, le fondazioni, le società cooperative e le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna).

Esso invece non si applica laddove l'organizzazione non consenta di scindere la responsabilità penale della persona fisica dalla quale deriva la responsabilità dell'ente (es. l'imprenditore individuale, l'impresa familiare, i consorzi con attività interna).

Sono inoltre esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali (le regioni, le province e i comuni), gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici strumentali (autorità amministrative indipendenti) e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.



## **I criteri oggettivi e soggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente**

Con l'entrata in vigore del Dlgs. 231/2001 l'ente o la persona giuridica può rispondere di un reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa.

Ovviamente per accertare la responsabilità dell'ente, il legislatore ha elaborato criteri di imputazione oggettivi e soggettivi all'art. 5 Dlgs. 231/2001.

Il criterio oggettivo di imputazione stabilisce che l'ente è responsabile per i reati previsti agli artt. 24 e ss., commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone appartenenti alla sua struttura organizzativa.

Il criterio soggettivo di imputazione stabilisce che i reati-presupposto devono essere stati commessi dalla persona in posizione di vertice (lett. a) o da quelle sottoposte alla direzione o vigilanza delle prime (lett. b); come ora vedremo, sul piano processuale, sono diverse le conseguenze prodotte dai criteri soggettivi.

Se il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale, l'ente non risponde se prova di aver adottato un efficace modello organizzativo, di aver attribuito la vigilanza sul medesimo ad un organo interno dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo, che la persona abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; in questi casi l'esenzione dalla responsabilità deve essere provata dall'ente.

Se invece il reato è imputabile ad un soggetto sottoposto alla direzione degli apicali, l'ente è responsabile se la commissione dell'illecito deriva dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza; in questo caso la condizione di responsabilità deve essere provata dal pubblico ministero.

Infine l'accertamento dei criteri oggettivi e soggettivi di imputazione spetta al pubblico ministero che deve dimostrare la configurazione di uno dei reati previsti agli artt. 24 e ss., che è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e una volta identificato l'autore, salvo la previsione dell'art. 8, che si tratti di un soggetto apicale o di un subordinato.

## **L'autonomia della responsabilità dell'ente**

L'art. 8 c.1 lett. a) Dlgs. 231/2001 dice che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato (o non è imputabile); da ciò si evince l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella del soggetto agente.

## **Persona fisica e Persona giuridica** **distinzione e caratteri**

Nel linguaggio giuridico, con il termine **Persona** si indica in il soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, investito della necessaria capacità giuridica e del quale è regolata la possibilità di circolazione tra ordinamenti diversi.

La **persona fisica** **sorge al momento della nascita dell'essere umano, più precisamente quando lo stesso nasce vivo** (mentre non è oggi richiesto il requisito della vitalità o idoneità del nato a continuare la vita), anche se la legge attribuisce rilievo al concepito e al non concepito, il fatto della nascita è il sostegno naturalistico dell'attribuzione della capacità giuridica.

In relazione a simili rapporti, alla persona fisica sono riconosciuti particolari status, dai quali derivano diritti e doveri, e che interessano ogni persona, la quale non li può cedere né farne oggetto di transazioni o pattuizioni.

La cittadinanza, cioè il rapporto che lega ogni individuo a uno Stato, la famiglia, cioè il rapporto che lega ogni individuo con altre persone per vincolo di consanguineità e di matrimonio.

La **persona giuridica** **è quell'organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati.**

Gli elementi costitutivi (o presupposti materiali) per l'esistenza della persona giuridica:

- una pluralità di persone,
- un patrimonio autonomo,
- uno scopo lecito e determinato per la realizzazione di interessi scientifici, artistici, commerciali, di beneficenza


La presenza di questi elementi di solito si deve dedurre dall'atto costitutivo della persona giuridica, nel quale trova manifestazione la volontà di coloro che gettano le basi dell'ente e dallo statuto della stessa.

Il momento giuridico dell'attribuzione della personalità giuridica all'ente qualificato dagli elementi o presupposti summenzionati è il riconoscimento giuridico, che ha efficacia costitutiva, derivando da esso la creazione di un nuovo soggetto (titolare) di imputazione di rapporti giuridici.

A seguito del riconoscimento, l'ente può legittimamente esprimere una propria volontà con gli organi predisposti, e legittimamente avere un proprio patrimonio, dotato di completa autonomia rispetto a ogni altro, compresi anche quelli delle persone che abbiano contribuito alla formazione del patrimonio della persona giuridica.

La capacità giuridica della persona giuridica, conseguente al riconoscimento, è più limitata rispetto a quella propria delle persone fisiche, non potendo estrinsecarsi in numerosi rapporti che presuppongono la personalità fisica (per es., rapporti di diritto familiare) e dovendosi sviluppare nella direzione richiesta dallo scopo: la capacità è generale nei rapporti giuridici patrimoniali, e più limitata nell'ambito dei diritti della personalità e connessi (diritto al nome, all'onore, ecc.).

La **capacità di agire**, nell'ordinamento giuridico italiano indica l'idoneità del soggetto a porre validamente in essere atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare, senza l'interposizione di altri soggetti di diritto.



## **Non tutti gli Enti sono soggetti a responsabilità D.LGS. 231/2001**

Caratteristiche principali	Destinatari	Soggetti che possono commettere reati 231	Categorie di reato
Non tutti gli Enti sono soggetti a responsabilità 231.			
<b>Tipologie di enti</b>			
Enti soggetti a responsabilità 231		<ul style="list-style-type: none"> <li>Enti con personalità giuridica (società di capitali e cooperative, fondazioni e associazioni riconosciute, enti pubblici economici, ad es. società a partecipazione pubblica che svolgono pubblici servizi)</li> <li>società e associazioni prive di personalità giuridica (società di persone, consorzi, associazioni non riconosciute)</li> <li>imprese individuali</li> </ul>	
Enti soggetti a responsabilità 231		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stato</li> <li>enti territoriali (Regioni, Province, Comuni)</li> <li>enti di rilievo costituzionale (partiti politici, sindacati, rami del Parlamento, Consulta, Csm, ecc).</li> </ul>	



## La diligenza richiesta dalla legge per non rispondere del reato


### PERSONA FISICA:

↓  
la diligenza del "buon padre di famiglia", valutata liberamente dal giudice, secondo tutte le circostanze del caso concreto e secondo i criteri di **dolo, colpa e preterintenzione**

### PERSONA GIURIDICA:

↓  
puntuale applicazione delle 3 azioni prescritte all'impresa dal decreto 231, che sono: **modello organizzativo, codice etico e organismo di vigilanza**

## Il profilo sanzionatorio





## La percezione della novità del 231

In apertura del volume III, la GdF sottolinea come “il provvedimento normativo segna un'importante e profonda innovazione nel nostro sistema sanzionatorio, con cui si supera il principio che individuava nella persona fisica l'unico destinatario della sanzione punitiva, e si abbandona, contemporaneamente, la tradizionale concezione dell'irresponsabilità della persona giuridica”.



Justice background  
vector illustration

## **Il SGSL richiamato anche nel D.Lgs. 81/2008**

**È importante sapere che...**

...il D.Lgs. 81/2008 prevede all'art. 30 l'adozione di modelli gestionali per l'implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza, in particolare fa riferimento alle Linee Guida UNI-INAIL e alla norma BS OHSAS 18001, precisando come l'applicazione volontaria di uno di questi strumenti fornisca alle aziende un valido supporto per l'implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza.



## La prescrizione del reato:

Il mero decorso del tempo incide sulla punibilità del reato, causandone l'estinzione.

Esattamente, trascorso un determinato lasso temporale dalla sua commissione senza che si sia conclusa in via definitiva la relativa vicenda processuale, non potrà più essere irrogata alcuna sanzione o comunque, in caso di procedimento penale ancora da instaurare, sarà sottoposto a scrutinio di improcedibilità, l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti del reo

Sebbene l'assenza di una risposta sanzionatoria ad un reato conseguente alla decorrenza del tempo venga normalmente assunta ad una *defaillance* circa la corretta amministrazione ed applicazione della giustizia, nella prospettiva giuridica, essa gode di una reale giustificazione di carattere sociale che è strutturata su precisi principi cardine del nostro ordinamento, come quello della ragionevole durata del processo, della presunzione di innocenza dell'imputato e della funzione rieducativa e non certamente punitiva della sanzione penale, come previsto dalla nostra Costituzione.

Tuttavia, il legislatore penale non ha inteso conferire alla disciplina della prescrizione un ambito di operatività illimitato, precludendone esplicitamente la sua applicazione a fatti di reato che, per la loro poderosa portata offensiva, non giustificerebbero la rinuncia dello Stato alla sua pretesa punitiva, la quale in nessun caso potrà considerarsi mitigata dal mero decorso del tempo: a mente dell' art. 157 c. p. ult. co. infatti *"la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti"*.

## L'oblazione nel codice penale

Il 6 febbraio 2016 sono entrati in vigore i due decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016, con i quali è avvenuta l'ulteriore depenalizzazione e l'abrogazione dei reati oggetto della legge delega n. 67/2014, ma nel nostro [codice penale](#) esiste già un istituto, denominato "Oblazione", che può essere qualificato come depenalizzazione negoziata a fronte di contravvenzioni per le quali il legislatore ha previsto come regime sanzionatorio solamente una ammenda o un'ammenda alternativa all'[arresto](#).

Entro precisi termini stabiliti dalla legge, viene consentito al contravventore di pagare una somma corrispondente al 1/3 del massimo previsto dalla pena pecuniaria.

L'effetto dell'oblazione consiste nell'estinzione della contravvenzione al momento del pagamento, rimanendo però in capo al contravventore le spese del procedimento;



## CONSEGUENZE CIVILI DEL REATO

Dal reato possono derivare conseguenze non solo penali ma anche civili, disciplinari, amministrative ecc.


Generalmente, infatti, la maggior parte dei reati (delitti) determina anche delle conseguenze sul piano civilistico e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. *"Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*.

Conseguenze di natura civilistica sono previste nel Libro I<sup>o</sup>, Titolo VII del codice penale è il:

**Risarcimento del danno** (art. 185 c.p.): il secondo comma dell'articolo 185 c.p. stabilisce che *"Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui"*. Per danno patrimoniale si intende quindi l'offesa di un interesse patrimoniale nei suoi due aspetti del danno emergente e del lucro cessante mentre per danno non patrimoniale si intende il patimento morale che deriva dalla commissione del fatto illecito.

Il risarcimento del danno morale non ha funzione di reintegra ma di soddisfazione per il male sofferto.





## Le figure coinvolte nella gestione della sicurezza

Incominciamo con:

✓ il datore di lavoro



✓ il dirigente



✓ il preposto



## ✓ il datore di lavoro



□ Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva **in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.**

## ✓ il dirigente



Per definizione è:

□ la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.**

Dunque è posto alla direzione di un'azienda privata o pubblica oppure ad una parte di essa

Esplica le sue funzioni con autonomia decisionale, al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi aziendali



## ✓ il preposto



□ è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** all'attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, **controllandone** la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

## ✓ il preposto



□ al preposto dunque sono attribuiti dal datore di lavoro :

- **compiti organizzativi**

- **alcuni poteri disciplinari e coercitivi**, necessari per attuare le misure di sicurezza, compresa la verifica dell'esistenza di eventuali fonti di rischio e del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

- La **verifica della conformità** dei macchinari alle prescrizioni di legge, impedisce l'uso di quelli che, per qualsiasi motivo, sono pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra...



...se non lo fa può essere accusato di comportamento colposo.

**SANZIONI:** fino a due mesi di reclusione o ammenda da 400 euro a 1200 euro

## RIEPILOGHIAMO...



Nel concreto della gran parte delle situazioni lavorative spetterà ai preposti collaborare a gestire "in prima linea" condizioni di emergenza e assumere la responsabilità di fornire le istruzioni necessarie oltre che evitare di richiedere ai lavoratori di operare in situazioni di rischio

## Dunque ecco i ruoli precipui:

-Il datore di lavoro impartisce le direttive



-Il dirigente attua le direttive



-Il preposto controlla la corretta esecuzione delle direttive



## ✓il lavoratore

definizione (art.2 T.U.)

persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione

equiparati ai lavoratori:

i soci lavoratori di cooperative o di società



il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento

l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, o VDT

Volontari dei VVF e protezione civile, nonché servizio civile

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ("Legge Biagi")



## Lavoratori

diritti ma anche doveri.....



Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



## I Lavoratori devono in particolare

(Titolo I capo III art. 20)

- **contribuire**, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **osservare** le disposizioni impartite;
- **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
- **utilizzare in modo appropriato** i dispositivi di protezione;
- **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra nonché le eventuali condizioni di pericolo adoperandosi nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre tali pericoli;

## I Lavoratori devono in particolare

(Titolo I capo III art. 20)

- **non rimuovere** o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- **non compiere** di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- **partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- **sottoporsi ai controlli sanitari**.

## Per il Lavoratore è un DIRITTO

- verificare l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute, tramite il proprio rappresentante per la sicurezza
- ottenere adeguate informazioni
- ricevere un'adeguata formazione



## SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni di legge da parte dei lavoratori può comportare:

- sanzioni disciplinari (richiamo orale, richiamo scritto) multa fino al licenziamento
- ammende da 200 a 600 €
- l'arresto fino a 1 mese



# I LAVORATORI POSSONO ESSERE INCARICATI DI ATTUARE ALCUNE MISURE DI EMERGENZA

- Pronto soccorso
- Evacuazione dei lavoratori
- Prevenzione e lotta antincendio
- Gestione dell'emergenza



## Sanzioni per il lavoratore

Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro in caso di:

- **Non osservanza delle disposizioni ed istruzioni** impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva.
- **Utilizzo in modo inappropriato dei dispositivi di protezione**
- **Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza**, di segnalazione o di controllo.
- **Non partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dal datore di lavoro
- **Mancata sottoposizione ai controlli sanitari** previsti





# Controlli nei luoghi di lavoro - riferimenti normativi e competenze:

## Art. 13 D.Lgs 81/08

**1. ASL** organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

**2. Personale ispettivo del Ministero del lavoro (DPL)** nel quadro del coordinamento territoriale di cui all'art. 7 (con ASL):

- Settore costruzioni edili o di genio civile ...
- Lavori mediante cassoni in aria compressa ...
- Ulteriori attività da individuarsi con DPCM

D.Lgs. 81/08

Sicurezza



DPL = Direzione provinciale del lavoro – vecchia articolazione territoriale provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sostituita dal 2011 dalla Direzione territoriale del lavoro

ORA

# Controlli nei luoghi di lavoro - riferimenti normativi e competenze:

Altri organi di vigilanza:

- Vigili del Fuoco
- Ministero sviluppo economico, Regioni, Provincie ... per settore minerario.
- Servizi interni per Forze Armate, polizia, vigili del fuoco.
- Sanità aerea e sanità marittima.



## Controlli nei luoghi di lavoro - riferimenti normativi e competenze:

In generale, con il D.Lgs 81/08:

- Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, deve essere garantito:
  - dal controllo degli organismi interni all'attività lavorativa;
  - dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza.

## Controlli nei luoghi di lavoro - riferimenti normativi e competenze:

- Agli organi di controllo interno aziendale è riservato:
  - Il primo livello di prevenzione.
- Agli organi di vigilanza pubblici spettano:
  - Le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
  - l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
  - gli accertamenti a seguito di incidenti sul lavoro.



# Attività di vigilanza e ispezione degli Organi di Vigilanza (ASL)

- Si esplica con gli strumenti e le modalità introdotti dal **D.Lgs 758/94** (decreto sulla depenalizzazione), capo II artt. 19/25
  - Art. 301 del D.Lgs 81/08 ha confermato che alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt. 20 e succ. del D.Lgs 758/94 ed ha esteso ciò anche alle contravvenzioni per le quali sia prevista la sola ammenda.
- Le modalità di estinzione delle contravvenzioni: per le contravvenzioni accertate OdV impartisce al contravventore un'apposita **prescrizione** fissando per la regolarizzazione un **termine**

## DECRETO LEGISLATIVO N. 758/94



SOPRALLUOGO ISPETTIVO

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE E PRESCRIZIONE

Indicazione dei termini per l'adeguamento:  
max 6 mesi prorogabili  
di altri 6 mesi

comunicazione alla  
Procura Repubblica

sospensione procedimento  
penale

VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO  
ALLE PRESCRIZIONI





# DECRETO LEGISLATIVO N. 758/94

Verifica dell'adempimento alle prescrizioni  
(entro 60 giorni dalla scadenza)

in caso positivo

Ammissione al pagamento della sanzione  
(un quarto del massimo dell'ammenda)

Pagamento della sanzione  
(entro 30 giorni)

Comunicazione alla Magistratura  
Avvenuto pagamento e regolarizzazione

Archiviazione del procedimento penale



# DECRETO LEGISLATIVO N. 758/94

verifica dell'adempimento alle prescrizioni  
(entro 60 giorni dalla scadenza)



Mancato adempimento e/o mancato pagamento

prosecuzione del procedimento penale



## DECRETO LEGISLATIVO N. 758/94

- Il non adempimento nei tempi prescritti o l'eliminazione delle situazioni di pericolo con modalità diverse da quelle indicate da OdV non permetterà di essere ammessi al pagamento in via amministrativa
  - Se DL ritiene eccessiva o inapplicabile la prescrizione potrà adottare misure diverse ritenute congrue e sottoporle alla valutazione del magistrato penale: se questi concorda, ci sarà estinzione del reato mediante pagamento di identica somma
  - L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo ... è valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del CP (oblazione)



## Attività di vigilanza casuale

- **Effettuata spesso in edilizia (... avvistamento gru ...)**
- **Molto più raramente in altri settori lavorativi**





# Personale di Vigilanza e Ispezione

Caratteristiche:



- Possiede la **qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG)** attribuita nominalmente con decreto del Prefetto.
- Valida solo per la materia specifica.
- “ ... nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni ...”

## Funzioni della Polizia Giudiziaria art. 55 c.p.p.

L'attività di Polizia Giudiziaria può essere richiesta (con specifica delega) dalla Autorità Giudiziaria (Magistratura), ma le funzioni si attivano anche quando, nell'ambito della normale attività di prevenzione, vengono rilevate ipotesi di reato. (di propria iniziativa)

In entrambi i casi i compiti della Polizia Giudiziaria sono:



- Prendere notizia dei reati;
- Impedire la prosecuzione del reato (prescrizione, disposizione, sequestro);
- Ricercharne gli autori del reato;
- Assicurare le prove (perquisizione, sequestro, individuazione testimoni);
- Svolgere indagini/attività disposte o delegate dalla Autorità Giudiziaria;
- Dare comunicazione del reato al Pubblico Ministero senza ritardo

#### SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO

- Accedere ai luoghi di lavoro, senza alcuna limitazione
- Assumere le prime sommarie informazioni testimoniali
- Impartire le prescrizioni
- Precedere con perquisizioni
- Procedere con i sequestri

Perquisizioni e sequestri possono essere effettuati con delega da parte dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di sequestro probatorio, al fine di acquisire le prove di reato, la convalida è effettuata dal Pubblico Ministero.

Il sequestro preventivo, attivato per prevenire ulteriori o maggiori rischi, è convalidato dal GIP: Giudice delle Indagini Preliminari



# I compiti della Polizia Giudiziaria



## SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

L'organo di vigilanza, con l'art. 14 del D.Lgs. 81/08, ha a disposizione un altro strumento di natura interdittiva per la **sospensione dell'attività imprenditoriale.**


Tali misure sono definite nelle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare.

Capo IV D. Lgs n. 81/2008

## Le sanzioni

### SOGGETTI SANZIONABILI

- Datore di Lavoro e Dirigente
  - Preposto
  - Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori
  - Medico competente
  - Lavoratori
- 
- arresto (a seconda dei casi da 2 a 8 mesi)
  - ammenda (da 1.000 fino a 40.000 €)
  - sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 6.000 €)



## Gli organismi di vigilanza e controllo



ASL

V.V.F.

MINISTERO DEL LAVORO

DIREZIONE PROVINCIALE  
DEL LAVORO

INAIL ora anche ISPEL

Coordinamento tra gli enti

## L'ISTITUTO DELL'OBLAZIONE



Consente il pagamento di un quarto dell'ammenda prevista e l'estinzione del reato.

Il reato viene trasformato in illecito amministrativo.

L'estinzione del reato, senza il coinvolgimento della Magistratura, si attua con l'adempimento alla **prescrizione** dell'organo di vigilanza e, successivamente, pagare una somma pari ad un quarto della somma massima dell'ammenda stabilita.

La prescrizione viene impartita al fine di eliminare la violazione fissandone il periodo per la regolarizzazione (massimo 6 mesi, prorogabili di altri 6), L'Ufficiale di P.G. informa il Pubblico Ministero della notizia di reato inerente alla contravvenzione e, successivamente, ne comunica l'adempimento e l'avvenuto pagamento.



## PROCEDIMENTO PENALE



Dal momento dell'iscrizione della notizia di reato il procedimento penale è sospeso sino alla comunicazione dell'ufficiale di P.G. circa l'ottemperanza o meno della prescrizione e dell'avvenuto pagamento della sanzione.

Nel caso di inadempimento della prescrizione l'ufficiale di P.G.

a) Comunica al P.M. le scadenze dei termini

b) Il P.M. avvia le procedure di legge

c) La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione o l'assunzione di prove mediante incidente probatorio, sequestro preventivo o altri atti urgenti di indagine preliminare

d) La contravvenzione si estingue al pagamento della somma prevista

e) Il P.M. richiede l'archiviazione

## IL PROCESSO PENALE



### IN TRIBUNALE

Per i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo non è applicabile la procedura prevista dal D. Lgs. 758/94 ma il Codice Penale ed il relativo processo che di conclude con:

- Sentenza di assoluzione
- Sentenza di proscioglimento
- Sentenza di condanna

## **Esempi sentenze**

**Sentenza Cassazione del 3 marzo 2016, n. 8872**

**Corte di Cassazione,**  
**Sentenza 6 dicembre 2017 n. 54825**

# Quotidiano SICUREZZA

IL GIORNALE ONLINE DELL'A.N.FO.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMATORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

## **Condannato un preposto per omissione di vigilanza in materia di MMC**

SCRITTO DA ENZO GONANO IL 18 MARZO 2016

**La Corte penale Sez. 4 con sentenza del 3 marzo, n. 8872 ha dichiarato inammissibile il ricorso di un preposto di una ditta nella quale rivestiva l'incarico di responsabile del settore ricambi, e ciò per omissione di vigilanza in materia di movimentazione manuale dei carichi.**

**Il fatto.**

**Un dipendente della ditta X rimase infortunato durante il trasporto, insieme a un collega, di un assiale, il cui peso era superiore a quello consentito dalle disposizioni sulla movimentazione dei carichi.**

**Dell'episodio il Tribunale di P. ha dichiarato responsabile il preposto al reparto dove l'infortunato svolgeva la propria attività.**

**Responsabilità derivata dalla circostanza che il preposto chiese all'interessato di aiutare un collega a portare in magazzino un peso superiore ai 40 Kg, peso che doveva essere considerato comunque non "sopportabile "(fatta, quindi, la ripartizione del peso con quello del secondo dipendente) in quanto**



**superava la soglia stabilita dalla competente Commissione medica. Infatti, il dipendente infortunato (che subì una lombalgia durata oltre 4 mesi) non doveva essere adibito a quel posto di lavoro perché a rischio in quanto portatore di una patologia pregressa.**

**Il preposto, proprio come addetto alle etichettature dei ricambi, avrebbe invece dovuto vigilare sulla movimentazione dei carichi manuali per evitare o, comunque, ridurre il rischio di lesioni dorso lombari anche tenuto conto dei fattori individuali di rischio\*.**

**L'omissione delle cautele previste dalla legge è quindi aggravata dal fatto, conosciuto dallo stesso preposto, che l'infortunato era stato assunto nella quota riservata agli affetti da disabilità e, proprio per tale motivo, era stato destinato a mansioni di ufficio quali la etichettatura dei pezzi in magazzino.**

**Aggiunge la sentenza: "Del resto tale conclusione si pone in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il preposto, titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori, risponde degli infortuni loro occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché, come nel caso di specie, sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi."**

**La Cassazione sottolinea che "la Corte di appello, nel ritenere l'imputato responsabile dell'infortunio verificatosi ha fatto corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Come è noto, la normativa riconosce una specifica posizione**

di garanzia nei confronti del lavoratore in capo al preposto.

**Info: Olympus, sentenza Cassazione 3 marzo 2016  
8872 sentenze sicurezza sul lavoro**

## LAVORATORE, PREPOSTO E SICUREZZA.

### LA RESPONSABILITA' CHE NON VUOI, MA CHE HAI.

Sottotitolo: la responsabilità non piace a nessuno.

Preposto, ma anche lavoratore, questo è per te.  
Anche se forse non ti piacerà quanto sto per dirti.

“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.”

Questa frase è attribuita a Martin Luther King. Ma cosa c'entra con la sicurezza per il lavoro?

C'entra eccome!

La Corte di Cassazione, il **6 dicembre 2017 con sentenza numero 54825**, in pratica, ha detto questo.

La lettura delle motivazioni della sentenza è davvero importante, soprattutto per i preposti, ma anche per i lavoratori.

Perché devi uscire da questa visione “datorelavorocentrica”, (scusa il neologismo) che:

1. Non serve a niente
2. Non porta a sicurezza
3. E, a te preposto o lavoratore, ti fa credere di essere esente di responsabilità quando non è così.

Sì, ho detto responsabilità. Perché questa parola non piace a nessuno.

Non stiamo dicendo che il datore di lavoro o il dirigente non siano responsabili, anzi, sono i primi ad esserlo. Per legge.

Ma ascolta quello che è successo.



Azienda di distributori automatici. Due tecnici manutentori. Stanno pulendo la gabbia esterna di un distributore, che è pesante e ingombrante. Per poterla movimentare:

- Un lavoratore inclina la gabbia
- L'altro lavoratore la inforca, da sotto, con il carrello elevatore.

Ora però ci sono due problemi:

1. Il primo è che questi lavoratori non sono carrellisti, per cui non sono formati e quindi non autorizzati all'uso del carrello
2. Il secondo è che la manovra non è corretta, perché il rischio è che il lavoratore a terra può essere colpito al piede dalle forche del carrello e riportare gravi lesioni.

Guarda caso, è proprio quello che accaduto!

Anzi i problemi sono tre.

Il terzo è che quella appena descritta era una prassi consolidata nell'azienda. Lo sapevano tutti, e nessuno faceva nulla. Neanche il preposto del reparto.

Parte un procedimento penale. E succede una cosa davvero strana.

L'amministratore delegato viene assolto. Il preposto viene condannato.

Perché? Per negligenza, perché sapeva e non aveva vigilato.

Come potete immaginare, la sentenza è stata impugnata fino in Cassazione.

Il preposto ha addotto una motivazione principale a sua difesa: la condotta del lavoratore che si era infortunato era "abnorme" e imprevedibile.

Come dire: “Non avrei mai potuto immaginare che il mio sottoposto - dice il preposto - potesse utilizzare il carrello elevatore (che non era autorizzato a usare perché non formato) anziché il transpallet!”

Ricorso rigettato su tutta la linea.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di quanto già definito in Appello: tutti sapevano di quella prassi. Era quindi dovere del preposto intervenire. Ma non lo ha fatto. E quindi ne è stato responsabile.

In fondo, questo è lo stesso dovere che, secondo l'art. 20 ha ciascun lavoratore. Se vedi che qualcosa non va, lo devi dire!

Ma, detto tra noi, diciamoci la verità: forse faceva comodo a tutti utilizzare il carrello anziché il transpallet.

Perché chi si lamenta perché la propria azienda non è sicura, ma non fa nulla per cambiarla, è un ipocrita.

Ah dimenticavo, la sentenza è stata comunque annullata, perché il reato nel frattempo si era estinto per prescrizione...

A cura di Ezio Granchelli

# Facciamo una pausa?





# **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)**

*Dott. Lelio Cassettari*

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**D. Lgs. n° 81 del 9/04/2008 (81/08)**

**D. Lgs. n° 626 del 19/09/1994 (626/94)**

**D. Lgs. n° 475 del 04/12/1992 (475/92)**

# Decreto legge 81/08

## uso dei dispositivi di protezione individuale

1. Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

### 2. NON sono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
- e) i materiali sportivi;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

DPI: qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi



## ART. 75 - Obbligo di uso

1. **I DPI** devono essere impiegati **quando i rischi non possono essere evitati** o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

**DPI = “ultima spiaggia”**

## ART. 76 – Requisiti dei DPI

1. **I DPI** devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4.12.92 n. 475 e successive modifiche
2. **I DPI** di cui al comma 1 devono inoltre:
  - a) essere adeguati al rischio da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità



1



## Eliminazione del rischio

2



## Contenimento del rischio

Misure di protezione collettiva

3



## Separazione ambientale

4



## Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale

Conformi al D.Lgs.475/1992

Leggeri ma comunque solidi

Adeguati ai rischi da prevenire

Requisiti dei D.P.I.

Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Adattati al lavoratore secondo le necessità

Compatibili ed efficaci tra loro se impiegati simultaneamente

Adeguati alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore

## I DPI DEVONO:

- Essere conformi alle norme del D.Lgs.475/92
- Essere adeguati a prevenire i rischi
- Essere adeguati alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
- Poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità
- In caso di rischi multipli che richiedono l'uso di più DPI essere tra loro compatibili

## ART. 77 - Obblighi del datore di lavoro

### 1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

**a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi** che non possono essere evitati con altri mezzi;

**b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi** di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

**c) valuta**, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

**d) aggiorna** la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1.

## ART. 77 - Obblighi del datore di lavoro

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, **individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato**, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- a) **entità** del rischio;
- b) **frequenza** dell'esposizione al rischio;
- c) caratteristiche del **posto di lavoro** di ciascun lavoratore;
- d) **prestazioni** del DPI.

## ART. 77 - Obblighi del datore di lavoro

3. Il datore di lavoro **fornisce ai lavoratori i DPI conformi** ai requisiti previsti dall'art. 76 e dal decreto di cui all'art. 79, comma 2.

4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in **efficienza** i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli **usi previsti**, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce **istruzioni comprensibili** per i lavoratori;



## ART. 77 - Obblighi del datore di lavoro

- d) **destina ogni DPI a un uso personale** e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) **informa** preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva **informazioni adeguate** su ogni DPI;
- g) assicura **una formazione adeguata** e organizza, un necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI

## ART. 77 - Obblighi del datore di lavoro

**5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:**

- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
- b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

## ART. 78 - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori **si sottopongono** al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 77, commi 4, lett. h), e 5.
2. I lavoratori **utilizzano i DPI** messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
  - a) **hanno cura** dei DPI messi a loro disposizione;
  - b) **non vi apportano modifiche** di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di **riconsegna** dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto **qualsiasi difetto** o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

### OBBLIGHI DEL LAVORATORE

- Partecipa alla formazione e addestramento
- Utilizza i D.P.I messi a sua disposizione secondo le informazioni fornite
- Provvede alla cura dei DPI
- Non apporta modifiche ai D.P.I di sua iniziativa
- Rileva difetti o inconvenienti nei D.P.I
- Applica procedure aziendali per la riconsegna dei DPI
- Segnala ai superiori difetti e inconvenienti



## ART. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto dell'**allegato VIII** costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'art. 77, commi 1 e 4.

2. Il **Ministro del lavoro** e della previdenza sociale con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, **indica**:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

**Decreto legislativo n°475 del 4/12/1992**

**Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.**



**Integrato dal Decreto Legislativo n° 10 del 2/1/1997**

- Prima di procedere **all'immissione sul mercato** di un qualsiasi **DPI**, il **COSTRUTTORE** deve sottoporre il dispositivo ad una serie di **procedimenti di accertamento** delle caratteristiche protettive previste per l'applicazione della **marcatura CE**.





**FIG. 1 MODALITA' DI VALUTAZIONE DEL RICORSO ALL'USO DI UN DPI**




**I DPI** sono suddivisi in **3 CATEGORIE** in base al tipo di rischio da cui il dispositivo è in grado di proteggere

## DPI di 1<sup>a</sup> CATEGORIA

**DPI di progettazione semplice** destinati a salvaguardare la persona da **rischi di danni fisici di lieve entità**.

Salvaguardano da:

- **a)** azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- **b)** azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- **c)** rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non spongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
- **d)** ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- **e)** urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- **f)** azione lesiva dei raggi solari.



## DPI di 3<sup>a</sup> CATEGORIA

**DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente:**

- **a)** gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- **b)** gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- **c)** i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- **d)** i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- **e)** i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- **f)** i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- **g)** i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponcano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;





# DPI di 2ª CATEGORIA


Tutti i **DPI** che non rientrano nella 1ª e neppure nella 3ª categoria.



Per poter apporre la marcatura CE dei dispositivi è necessario seguire una procedura specifica a secondo della categoria di appartenenza:

	1ª CATEGORIA	2ª CATEGORIA	3ª CATEGORIA
Redazione della documentazione tecnica da parte del fabbricante	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO
Verifica del soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO
Verifica di rispondenza alle norme* tecniche specifiche armonizzate	SOLO SE APPLICABILI	SE APPLICABILI	SE APPLICABILI
Esame da parte di un organismo notificato in ambito CEE		OBBLIGATORIO	OBBLIGATORIO
Verifica del sistema di garanzia di qualità con successive ispezioni annuali			OBBLIGATORIO
(*) D.M. 17.01.1997 – Elenco norme armonizzate concernente l'attuazione della Direttiva 89/686/CEE relativa ai DPI	APPOSIZIONE DELLA MARCATURA <b>CE</b>	APPOSIZIONE DELLA MARCATURA <b>CE</b>	APPOSIZIONE DELLA MARCATURA <b>CE</b>

## Esempio di marcatura CE di un DPI/indumento



**Tutti i produttori sono tenuti a redigere, prima dell'immissione sul mercato del DPI, ed a fornire, a richiesta del cliente, una DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE, stilata secondo il modello previsto dalla Normativa (475 s.m.i.) nella quale vengono espressamente citati, oltre ai riferimenti identificativi del DPI e del produttore, i riferimenti tecnico-normativi sulla base dei quali sono stati condotti i test e tutto ciò che è previsto ai fini di verificare l'efficienza del dispositivo.**

**OGNI DPI DEVE** essere inoltre accompagnato da una copia della **Nota Informativa (manuale di istruzioni per l'utente)**, redatta dal produttore, riportante tutte le informazioni necessarie all'utente finale che impiegherà il dispositivo in merito alla reale efficienza protettiva, funzionalità, corretto indossamento, impiego, pulizia, manutenzione e conservazione.



Art. 43 (Obblighi del datore di lavoro)

- b) provvede a che i DPI siano utilizzati **conformemente alle informazioni del fabbricante**;
- c) **fornisce istruzioni comprensibili** per i lavoratori;
- e) informa **preliminarmente** il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) **rende disponibile** nell'azienda ovvero unità produttiva **informazioni adeguate su ogni DPI**;

## CLASSIFICAZIONE dei D.P.I





## TIPOLOGIA DELLE ATTREZZATURE

Allegato IV (modificato dall'art.27 D.Lgs. 242/96

Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale

- Dispositivi di protezione del capo
- Dispositivi di protezione dell'udito
- Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- Dispositivo di protezione delle mani e della braccia
- Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
- Dispositivi di protezione della pelle
- Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
- Dispositivi dell'intero corpo
- Indumenti di protezione

### Dispositivi di protezione della testa

- **Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).**
- **Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).**
- **Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).**

## Protezione del capo (protezione del cranio)

### Elmetti di protezione

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni - Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.





## Dispositivi di protezione dell'udito

- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.



**CUFFIA**



**Inseri auricolari monouso**



**Inseri auricolari riutilizzabili**



**Inseri auricolari con archetto**





## COME INDOSSARE GLI INSERTI AURICOLARI MONOUSO



1. Con le mani pulite premete e ruotate il tappo tra le dita fino a ridurre il più possibile il diametro
2. Per inserire il tappo più facilmente, tirare leggermente la parte superiore dell'orecchio con la mano opposta così da raddrizzare il condotto uditivo. Quindi inserire il tappo.
3. Mantenere il tappo in posizione finché non sia completamente espanso (circa una trentina di secondi).

## Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).



# Dispositivi di protezione delle vie respiratorie





- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
- Apparecchi isolanti a presa d'aria.
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
- Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
- Scafandri per sommozzatori.


## Protezione delle vie respiratorie

### *Autorespiratori*

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno;
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.



FILTRI ANTIGAS, ANTIPOLVERE E COMBINATI NORMALIZZATI		
TIPO	COLORE	PROTEZIONE
A	MARRONE	Vapori organici
		Idem + polveri, fumi e nebbie
B	GRIGIO	Gas e vapori inorganici, gas d? incendio escluso CO
		Idem + polveri, fumi e nebbie
E	GIALLO	Anidride solforosa
		Idem + anidride solforica, polveri, fumi e nebbie
K	VERDE	Ammoniaca
		Idem + polveri, fumi e nebbie
P	BIANCO	Polveri fumi e nebbie



Tipi di mascherine



## MASCHERINE



## MASCHERA PIENO FACCIALE



AUTORESPIRATORE



Scafandro di protezione chimica

## MASCHERINE COME INDOSSARLE

- Posizionare la mascherina sul viso;
- Posizionare gli elastici dietro la nuca e regolarli con entrambe le mani per ottenere una perfetta aderenza al viso;
- Regolare lo stringinaso

**NON** riutilizzare le mascherine appoggiate temporaneamente sul collo o sulla fronte



# Che cosa respiriamo?

Senza la prova di tenuta



→ **PREVALENTEMENTE  
ARIA NON FILTRATA**

Con la prova di tenuta



→ **SOLO ARIA  
FILTRATA**


## Dispositivi di protezione delle mani e della braccia

- Guanti:
  - contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
  - contro le aggressioni chimiche;
  - per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.





# COME INDOSSARE I GUANTI



- **Per ultimi**
- **Modello e Taglia corretti**
- **Inserire le mani nei guanti**
- **Estendere al massimo il polsino del guanto**

## Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trincee meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- soles amovibili (anticalore, antiperforazione o antitranspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdruciolevole.



# INDUMENTI – PROTEZIONE CORPO

- Protezione da calore
- Protezione da fiamme
- Alta visibilità
- Antitaglio
- Antimpigliamento
- Tute T.N.T. (Tyvek®)
- Protezione da agenti chimici - Grembiuli



## ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE





## I D.P.I per la caduta dall'alto



I DPI anticaduta hanno il compito di arrestare l'eventuale caduta di una persona provocando minor danni possibili.

## I D.P.I per la caduta dall'alto



La scelta circa l'impiego di una specifica tipologia di DPI non è univoca, ma può variare in funzione delle necessità operative



## Sequenza raccomandata per indossare i DPI

La sequenza di indossamento dei D.P.I. non è standard e valida per ciascun tipo e inoltre è impossibile da schematizzare a priori, in quanto dipende dal numero e dal tipo di D.P.I. da indossare



### *Sequenza Generale:*

- 1) Indumenti - Scarpe
- 2) Protezione Vie Respiratorie
- 3) Protezioni occhi / Viso
- 4) Guanti

## Sequenza raccomandata di rimozione dei DPI

- rimozione del camice-tuta facendo attenzione a piegarlo con all'interno la parte esterna contaminata, smaltimento in un cestino con coperchio
- rimozione dei guanti arrotolandoli dal polso, senza toccare la cute
- **lavaggio delle mani**
- rimozione degli occhiali protettivi o della visiera;
- rimozione della maschera/respiratore facendo attenzione a toccare solo le stringhe e non la superficie contaminata, smaltimento in un cestino con coperchio
- **lavaggio delle mani**

# LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

## La sua funzione e cosa utilizza



Fornire indicazioni o prescrizioni concernenti la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro

Segnaletica significa:	• cartelli
	• colori codificati
	• segnali luminosi od acustici
	• comunicazioni verbali
	• segnali gestuali

## Quali obblighi



La segnaletica di sicurezza **deve** essere impiegata quando i rischi precedentemente valutati **non** possono essere **evitati** o sufficientemente **limitati** con:

- misure tecniche
- metodi o sistemi di organizzazione del lavoro
- mezzi tecnici di protezione collettiva

## Quali colori, per descrivere che cosa

Divieto	Rosso	Atteggiamenti pericolosi
Pericolo, Allarme	Rosso	Arresto, sgombero, dispositivi di interruzione di emergenza
Materiali ed attrezzature antincendio	Rosso	Identificazione ed ubicazione
Avvertimento	Giallo o Giallo Arancio	Attenzione, Cautela, Verifica
Prescrizione	Azzurro	Comportamento o azione specifica; obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Salvataggio e soccorso Situazione di sicurezza	Verde	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali. Ritorno alla normalità

## Quali tipi di segnali



I segnali possono essere distinti in:

- Segnali di divieto: vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo
- Segnali di avvertimento: avvertono di un rischio o pericolo
- Segnali di prescrizione: prescrivono un comportamento
- Segnali di salvataggio o soccorso: danno indicazioni su uscite di sicurezza e mezzi di soccorso
- Segnali di informazione: forniscono tutte le informazioni differenti da quelle sopra descritte



## Cartelli di divieto



Vietato Fumare



Vietato ai pedoni



Vietato Fumare  
Usare fiamme



Vietato ai non  
autorizzati



Divieto di spegnere  
con acqua



Vietato ai carrelli in  
movimentazione

### Caratteristiche:

Forma rotonda

Pittogramma nero su fondo  
bianco;

Bordo e banda rossi(verso il basso da sinistra a  
destra lungo il simbolo, con un inclinazione di 45°)

Il rosso deve coprire almeno il 35% della  
superficie

## Cartelli di avvertimento



Infiammabili Alte  
temperature



Carichi sospesi



Pericolo di  
inciampo



Carrelli in  
movimentazione



Pericolo generico



Tensione elettrica  
pericolosa

### Caratteristiche:

- Forma triangolare
- Pittogramma nero su fondo giallo
- Bordo nero
- Il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie

## Cartelli di prescrizione



Obbligo protezione occhi



Obbligo calzature di sicurezza



Obbligo casco di protezione



Obbligo protezione vie respiratorie



Obbligo protezione udito




Obbligo guanti di protezione

### Caratteristiche:

- forma rotonda
- pittogramma bianco su fondo azzurro
- l'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie

## Cartelli di salvataggio



Percorso / uscita di emergenza

Telefono per pronto soccorso



Barella

Lavaggio occhi



Pronto soccorso




Direzione da seguire  
(complementare agli altri)

### Caratteristiche:

- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo verde
- il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie

## Cartelli attrezzature antincendio



### Caratteristiche:


- forma quadrata o rettangolare,
- pittogramma bianco su fondo rosso
- il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie

## Segnaletica: vie di circolazione



Banda giallo nera (o bianco rossa) delimita i punti di pericolo per

- urto contro ostacoli
- cadute di oggetti
- caduta da parte delle persone



Righe continue bianche o gialle delimitano le vie di circolazione (tenendo conto delle distanze di sicurezza pedone/veicolo o veicolo/veicolo)



## Segnali gestuali

- Servono per guidare e coordinare particolari azioni e situazioni (ad es. manovre di carichi)
- "segnalatore" è la persona la quale emette i segnali
- Il segnalatore deve poter seguire le manovre senza rischi
- Possono esserci segnalatori ausiliari.
- "operatore" è il destinatario dei segnali



Esistono accessori per la segnalazione gestuale che il segnalatore deve indossare o impugnare:

- giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette
- devono essere di colore vivo, meglio se unico
- devono essere esclusivamente del segnalatore.

Sono fissati gesti convenzionali da utilizzare (non esclusivi)



## Segnaletica contenitori e tubazioni

- Contenitori e tubazioni di adduzione/trasporto devono essere riconoscibili:
  - in base al rischio
  - in base allo specifico contenuto
- Per le sostanze pericolose è obbligatoria l'etichettatura
- Per i depositi di sostanze pericolose di natura diversa è ammesso il cartello di pericolo generico
- Per le tubazioni sono previsti:
  - colori di identificazione



## Segnaletica contenitori e tubazioni

Per le tubazioni non esistono colori unificati Esistono codici colore convenzionali non obbligatori

rosso		alte temperature,
bianco		alte pressioni,
giallo		sostanze ad azione chimica
verde		acqua
azzurro		aria
seppia		oli

A complemento possono essere utilizzate apposite etichette

## Segnali acustici

- Non sono imposti segnali unificati, ma requisiti minimi di base [requisiti minimi]:

- a) livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo
- b) facilmente riconoscibile per durata degli impulsi, separazione fra impulsi e serie di impulsi
- c) frequenza variabile impiegata per segnalare livelli più elevati di pericolo o maggiore urgenza di intervento
- d) i segnali di sgombero devono essere continui

## Comunicazione verbale

- Serva a completamento della segnaletica gestuale
- Sono indicate alcune segnalazioni standard:
  - **via:** per indicare che si è assunta la direzione dell'operazione
  - **alt:** per interrompere o terminare un movimento
  - **ferma:** per arrestare le operazioni
  - **solleva:** per far salire un carico
  - **abbassa:** per far scendere un carico
  - **avanti/indietro:** per far avanzare/arretrare
  - **a destra/a sinistra:** per far spostare nella direzione indicata
  - **attenzione:** per ordinare un alt o un arresto d'urgenza
  - **presto:** per accelerare un movimento

## Segnali luminosi

- Non devono provocare abbagliamento
- Se di colore uniforme o con simbolo su un fondo determinato, colori e simboli devono essere corrispondenti a quelli dei cartelli
- I segnali intermittenti indicano livelli più elevati di pericolo o una maggiore urgenza di intervento
- Durata e frequenza devono
  - garantire una buona percezione
  - evitare confusione con altri segnali
- I segnali luminosi utilizzabili in caso di pericolo grave vanno muniti di comandi speciali o di lampada ausiliaria



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!!**

⚡ PERICOLO NO TOCARE I  
CAVI SCUMIGGIATI

ALT TATENSIONE SE LI  
TOCATE ANDATE A VIVERE  
NEL PAESE D'OVE STAN NO  
TUTTI A PANCIA AL ARIA!!!

INGLISC: FOR TURIST, STEI  
ALLERT CAV ELETTRIC SCUMIGGIAT  
DANGER MORT END CIMITER

⚡ DON TACC' DE CAV

ANDERSTEND ?

PINUCCIO  
L'ELETTRICISTA